

S. C. TECNICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

Direttore: Ing. Gabriele Cauli – gabriele.cauli@ospedale.al.it

Tel. 0131/206749 – 6902 – Fax 0131/444505

P.E.C.: segreteria tecnico@pec.ospedale.al.it

Titolario A/07/04

Fascicolo A-AQ-2025_EDILE

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER LAVORI EDILI, AFFINI E TINTEGGIATURA, PER
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRONTO INTERVENTO DEI PRESIDI
DELL'AOU AL. IMPORTO COMPLESSIVO € 950.000,00 OLTRE IVA.**

Art. 59 – comma III – D.lgs. n° 36/2023 e s.m.i.

CIG B92DA7C4D5

04 - CAPITOLATO

Alessandria, Novembre 2025

Il progettista
Ing. Stefano Tacchino

Il RUP
Ing. Gabriele CAULI

Sommario

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
art 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	4
art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	5
art 3. SPECIFICHE RELATIVE AL PRIMO CONTRATTO DERIVATO.....	10
art 4. CATEGORIA DEI LAVORI	11
art 5. VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZARIO DI RIFERIMENTO..	12
art 6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	12
art 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVATI, ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI	13
art 8. CRITERI AMBIENTALI MINIMI.....	14
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE	15
art 9. DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVATI.....	15
art 10. SPESE DEL CONTRATTO E ACCESSORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.....	15
art 11. SUBAPPALTO	16
art 12. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO	17
art 13. GARANZIA DEFINITIVA	19
art 14. ANTICIPAZIONE	20
CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE	21
art 15. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI.....	21
art 16. RESPONSABILI DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE	21
art 17. DIREZIONE LAVORI	22
art 18. COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI	22
art 19. ORARIO DI LAVORO.....	23
art 20. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	23
art 21. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	24
art 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	25
art 23. REQUISITI DEL PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI	25
art 24. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	26
art 25. MACCHINE ED ATTREZZATURE	26
art 26. QUALITA' DEI MATERIALI	27

art 27.	DIVIETO DI DEPOSITO ANCHE TEMPORANEO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO.....	28
art 28.	PRONTO INTERVENTO – REPERIBILITA’	28
art 29.	AUTORIZZAZIONI E PERMESSI	29
art 30.	PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI IN ORDINE ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	29
art 31.	TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI	32
art 32.	DANNI.....	33
art 33.	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA	33
art 34.	ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO ..	34
art 35.	LAVORI E PRESTAZIONI DI SGOMBERO NEVE E INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DI GELATE.....	34
CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA		35
art 36.	DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA.....	35
art 37.	ELENCO DEI PREZZI UNITARI	36
art 38.	DISCIPLINA ECONOMICA NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA’, TERMINI E TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	37
art 39.	CESSIONE DEI CREDITI O DEL CONTRATTO	39
art 40.	MODIFICHE CONTRATTUALI.....	39
art 41.	DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI VARIAZIONI ED ADDIZIONI AGLI INTERVENTI ORDINATI.....	39
art 42.	REVISIONE PREZZI	40
CAPO IV – CONTROVERSIE		40
art 44.	RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	43
art 45.	RECESSO	44
art 46.	INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE.....	45
art 47.	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	45
art 48.	OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO	45
art 49.	OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA.....	45
art 50.	TRASPARENZA	46
art 51.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
art 52.	DISPOSIZIONI FINALI.....	46

CAPO I – NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

art 1. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina attuativa di un Accordo Quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.) **con un solo operatore economico**, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici, al quale affidare l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e pronto intervento presso i presidi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria "SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo" di Alessandria e più precisamente:

- Ospedale civile Santi Antonio e Biagio - Via Venezia 16
- Ospedale Infantile Cesare Arrigo - Spalto Marengo 46
- Centro Riabilitativo Teresio Borsalino – Piazzale Ravazzoni n. 2
- Complesso edilizio sede degli Uffici Tecnico-Amministrativi - Via S. Caterina 30
- Poliambulatorio Ignazio Gardella - Via Don Gasparolo 2
- Sede Elisoccorso 118, viale T. Michel 65/67.
- Edifici di proprietà dell'Azienda Ospedaliera a destinazione civile ubicati nel territorio provinciale.

L'Amministrazione Appaltante, comunque si riserva la facoltà di modificare l'elenco dei presidi in funzione di mutate esigenze logistiche e sanitarie.

L'Accordo Quadro diverrà efficace alla sottoscrizione del contratto cornice da parte dell'Operatore Economico, individuato a seguito di procedura aperta ai sensi degli Artt. 70 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., effettuata con scrittura privata in modalità digitale.

Gli interventi saranno definiti in via generale nella loro descrizione, nel numero, nella localizzazione e dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nel periodo di validità dell'Accordo Quadro. Per l'esecuzione dei lavori saranno emessi Ordinativi secondo quanto previsto all'art 7 che l'appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara o migliorative entro il limite dell'importo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Si precisa che le attività che verranno ordinate dalla Stazione Appaltante potranno essere caratterizzate da:

- 1. estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi, natura e localizzazione dei luoghi di lavoro;**
- 2. richiesta della Stazione Appaltante di intervenire in notturni o festivi;**
- 3. necessità di coordinamento con la Stazione Appaltante per le modalità e tempistiche di accesso agli immobili.**

L'Appaltatore, preso atto della natura dell'Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare l'offerta poiché tali caratteristiche risultano ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi; lo stesso si impegna con la sottoscrizione ad eseguire tutte le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto delle normative vigenti nonché a conformarsi a tutte

le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che entrino in vigore durante l'esecuzione delle lavorazioni e conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento degli obblighi.

La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, l'esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l'appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.

art 2. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le prestazioni richieste, nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria "di pronto intervento" che potranno costituire l'oggetto dei singoli contratti derivati, dipendenti e normati dall'Accordo Quadro, sono così di seguito sommariamente riassunte:

- prestazioni di mano d'opera;
- prestazioni di mezzi d'opera;
- fornitura e posa di materiali;
- lavori ed opere compiute;
- interventi di emergenza anche in orari non lavorativi (notturni e festivi).
- interventi, per loro natura, programmabili in orari non lavorativi per non interrompere l'erogazione dei servizi ospedalieri;
- pulizia di gronde e pluviali, inclusa verifica di scarico;
- sgombero neve, servizi correlati e interventi di ripristino in conseguenza di gelate;

Ai fini del presente Accordo Quadro, per lavori di manutenzione straordinaria si intendono gli interventi, nella fattispecie di natura edilizia o affine, come definiti dall'art. 3, c. b) del D.p.r. 380/2001 s.m.i. Testo Unico dell'Edilizia e dalla normativa vigente.

Per lavori di manutenzione ordinaria si intendono, invece, gli interventi, secondo le necessità emergenti via via rilevate dalla Stazione Appaltante, di manutenzione conservativa e di manutenzione correttiva/riparativa, programmabili o non programmabili, protesi al mantenimento nel tempo (o al mero ripristino) delle condizioni di efficienza di immobili e loro pertinenze, nonché a garantire la loro vita utile prevista e le destinazioni d'uso con le capacità produttive originarie e comunque secondo quanto statuito dalla normativa vigente.

I lavori di manutenzione, come sopra definiti, comprendono sommariamente seppur non esclusivamente opere relative a:

OPERE EDILI

- Riparazione e/o sistemazione di pavimenti smossi e/o fessurati/lesionati di qualsiasi natura e consistenza con superficie minima di mq. 1,00 per locale e per ogni intervento, compresa la fornitura di nuovo pavimento il più possibile simile all'esistente tra quelli reperibili sul mercato; l'intervento può prevedere anche l'integrale rifacimento della pavimentazione e sottostante massetto ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori; devono intendersi tutte le tipologie di pavimentazioni;

- Sistemazione/riparazione di rivestimento di pareti di qualsiasi tipo, smossi, sbrecciati e lesionati, con superficie minima di mq. 1,00 per locale e per ogni intervento, compresa la fornitura di nuovo rivestimento il più possibile simile all'esistente; l'intervento può prevedere anche l'integrale rifacimento del rivestimento del vano, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori; devono intendersi tutte le tipologie di rivestimento;
- Rifacimento e/o ripresa di intonaci ammalorati per la presenza di umidità ed anche di quelli lesionati o profondamente scalfiti, con superficie minima di mq. 1,00 per ogni intervento su paramenti esterni e su pareti interne; l'intervento dovrà essere comprensivo anche degli oneri per eventuale utilizzo di prodotti idrorepellenti od aggrappanti;
- Ripresa di tinteggiature o verniciature di ogni tipo occorrenti, necessarie e conseguenti ad interventi di riparazione, con superficie minima di mq. 1,00 per locale e per ogni intervento;
- Ripresa di tinteggiature o coloriture di qualunque tipo occorrenti per paramenti esterni, con superficie minima di mq. 1,00 per intervento, compreso eventuali cancellazioni di scritte o graffiti con qualunque materiali eseguiti;
- Rifacimento delle tinteggiature sulle parti di intonaco ripristinate, fino ad ottenere omogeneità di colore su tutta la parete di intervento;
- Riparazione di cornicioni, copertine, bordi di balconi, cordoli, muretti, ecc. sbrecciati, distaccati o comunque lesionati, sia in laterizio che in pietra naturale e cemento, compreso, ove non risulti possibile la riparazione, la fornitura, la completa ricostruzione e la fornitura del materiale e manufatti comunque occorrenti, con dimensione minima di ml. 1,50 per intervento;
- Riparazione come sopra, di elementi per contenimento aiuole, bordi di marciapiedi, rampe, ecc.;
- Rifissaggio di gradini, soglie, zoccoli di battiscopa, ecc., ovvero sostituzione delle parti ed elementi non riparabili con altri di tipo similare;
- Sostituzione di elementi di copertura (tegole, coppi, lastre, ecc.) lesionati o sbrecciati
- Riparazione di coperture protette da guaine bituminose di qualsiasi tipo, compreso gli eventuali risvolti sulle pareti d'ambito ed entro canali di gronda- verifica, controllo e riparazione elementi di scarico (boccacci e raccordi ai pluviali o gronde);
- Riparazione di terrazzi comunque pavimentati, compreso la sostituzione della pavimentazione e la riparazione e ripristino della sottostante impermeabilizzazione e dei sistemi od elementi di scarico;
- Riparazione e ripristino di copertura di qualsiasi genere per danni causati da interventi manutentivi quali: riparazioni di antenne TV, ripristino di camini, pulizia delle coperture, ripristino grondaie, ecc.

- Riparazione di comignoli, teste di cantano, canne fumarie e di esalazione, sia prefabbricate che costruite in opera, compreso eventuale ripresa di intonaco e riparazione delle converse di base;
- Sopralluoghi per ricerca di perdite o rotture di vario genere sia su coperture (anche in condizioni di maltempo) che all'interno di edifici;
- Ricerca guasti di impianti e tubazioni in genere posate sottotraccia, sottopavimento od internate e successivi ripristini delle pareti e delle pavimentazioni fino a ricondurre i luoghi di intervento allo stato di finitura preesistente;
- Disotturazione e/o sostituzione di colonne di scarico (sia interne alle murature che esterne), di pozzetti e di condotti di fognature orizzontali, dagli apparecchi utilizzatori fino al pozzetto di innesto alle fognature comunali;
- Riparazione di parti di pavimentazione esterna di qualsiasi natura (porticati, cortili, aree interne a parcheggio, strade di accesso, rampe, ecc.);
- Ripristino di recinzioni di qualsiasi tipo;
- Sigillatura con mastici siliconici di apparecchi sanitari, box doccia e di qualunque manufatto per il quale si richieda tale tipo di intervento;
- Fissaggio o sostituzione di paraspigoli di qualunque tipo esistenti (PVC, alluminio, acciaio, marmo, ecc.) sbrecciati, divelti o smossi;
- Riparazione (fissaggio) ed eventuale sostituzione di accessori bagno quali: copri sedili, accessori per disabili, ecc.
- Riparazione ed eventuale sostituzione di coprigiunti di dilatazione (sia orizzontali che verticali) di qualsiasi tipo;
- Riparazione ed eventuale sostituzione di caditoie, griglie di raccolta acqua e botole di qualunque tipo, prefabbricate e/o realizzate in opera, compreso quelle con superficie di calpestio pavimentata;
- Riparazione e ripristino tenuta e funzionalità di cupole ed abbaini di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compreso eventuale sostituzione di vetri e di accessori e componenti di apertura ed il ripristino della tenuta perimetrale fra parte apribile e telaio e fra telaio e solaio piano od a falda;
- Pulizia di canne di esalazione, aerazione e fumarie, elementi di aerazione sulle coperture, grigliati e prese d'aria in qualunque luogo posizionati;
- Interventi di qualsiasi natura per la raccolta ed il prosciugamento di acqua in qualsiasi luogo presente all'interno di locali, androni, porticati, ecc. compreso sottotetti e cantinati;

- Ripristino di dissuasori per volatili di qualsiasi tipo ed in qualunque luogo installati, compreso quelli eventualmente rimossi per opere manutentive, quali sostituzione di gronde o pluviali, riparazione di davanzali, ecc.
- Eventuale manovalanza per trasferimento di arredi nell'ambito del medesimo edificio
- Fissaggio di arredi ed attrezzature sia a parete che a pavimento, compreso gli occorrenti accessori di staffaggio e ripristini conseguenti;
- Interventi tutti di assistenza e prestazioni conseguenti lavorazioni di opere manutentive realizzate da impiantisti elettrici, termoidraulici, meccanici, fabbri, serramentisti, falegnami, ecc. fino al ripristino dei luoghi con finiture simili alle preesistenti;
- Eventuali limitate predisposizioni elettriche anche nell'ambito di interventi edili;
- Realizzazione di opere edili di qualsiasi natura: murature portanti, rifacimento parziale di solai e coperti, realizzazione di tramezze in laterizio, strutture in c.a. qualora necessario per la manutenzione dei fabbricati (fondazioni, sottofondazioni etc.), di cartongessi, di controsoffitti etc.

PULIZIA DI GRONDE E PLUVIALI, INCLUSA VERIFICA DI SCARICO

- Rimozione manuale e/o meccanica di fogliame, detriti, sabbia, nidi, incrostazioni o altro materiale ostruttivo;
- Lavaggio e risciacquo con acqua corrente (eventualmente a pressione) per verificare la completa funzionalità dello scarico;
- Verifica dell'integrità strutturale delle gronde e dei pluviali, con segnalazione tempestiva di eventuali danni o anomalie riscontrate;
- Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti derivanti dagli interventi di pulizia, secondo le normative vigenti in materia ambientale.

LAVORI E PRESTAZIONI DI SGOMBERO NEVE E INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DI GELATE

Più in dettaglio, le prestazioni di sgombero neve richieste saranno le seguenti:

- Ospedale Civile: percorsi con priorità agli accessi carrai del Pronto Soccorso, ai cortili di Via Venezia e Via San Pio V, della camera mortuaria e Padiglione Fiandesio, accesso pedonale dei dipendenti su Spalto Marengo; a seguire dovranno essere sgombrati i cortili ed i marciapiedi dell'intero isolato.

- Ospedale Infantile: percorsi con priorità agli accessi carrai e pedonali su Spalto Marengo (Pronto Soccorso prioritario); a seguire dovranno essere sgomberati i cortili, la rampa di accesso al parcheggio dipendenti ed il parcheggio stesso nonché i marciapiedi di pertinenza (dall'accesso della Scuola sui Via di Vittorio al parcheggio dipendenti).
- Centro riabilitativo “Borsalino 2000”: percorsi con priorità all'accesso frontale ed al percorso ambulanza; a seguire cortili di servizio fronte retro.
- Sede Elisoccorso COE 118 in strada Vicinale del Mezzano Località Fornace Guerci: intervenire sulla strada di accesso all'hangar escluso piazzale di decollo.
- Poliambulatorio Gardella: percorsi con priorità agli accessi e percorsi pedonali ed a seguire accesso carraio e cortile.
- Via Santa Caterina 30: rendere accessibile l'ingresso.

OPERE DA LATTONIERE

- Riparazione/Sostituzione di gronde e pluviali di qualsiasi tipo, forma, dimensione e sezione; riallineamento o formazione delle corrette pendenze di canali di gronda, compreso eventuali sostituzione degli elementi di ancoraggio e supporto;
- Riparazione di converse di compluvi, displuvi e camini, scossaline, bandinelle, copertine ecc. di qualsiasi materiale, forma e dimensione;
- Riparazione, fissaggio ed eventuale sostituzione di terminali di pluviali sia in ghisa che in acciaio o rame.

OPERE DA FABBRO

- infissi in metallo, interni ed esterni, in ferro ed alluminio, sia ad apertura manuale che con elettroserratura o motorizzato, compresa la riparazione, ovvero la sostituzione, delle ferramenta ed accessori come maniglie di ogni tipo, cerniere, bilici, serrature, molle chiudi - porta aeree ed a pavimento, guide di scorrimento, sistemi di apertura automatici di qualunque tipo ecc.;
- cancellate, inferriate, griglie, botole, pensiline metalliche, con sostituzione e/o riparazione;
- Riparazione di arredi metallici, compresa la riparazione o sostituzione degli accessori (serrature, guide di scorrimento, maniglie, cerniere, elementi di sostegno, ecc.).

OPERE DI TINTEGGIATURA

- Tinteggiatura, verniciatura e affini

Gli interventi, la forma e le principali dimensioni delle opere saranno determinati, secondo le differenti necessità della Stazione Appaltante mediante l'aggiudicazione dei singoli contratti d'appalto specifici ossia derivati.

Nell'ambito di tutte le tipologie di lavorazioni previste nell'Accordo Quadro, potranno essere richiesti singoli interventi, con adeguati mezzi e forza lavoro, per durata complessiva inferiore alla giornata. Nessun compenso ulteriore verrà riconosciuto per lavori di lieve entità o breve durata, se non quanto effettivamente eseguito. Sono, in ogni caso, escluse le prestazioni di servizio rivolte alla progettazione, alla gestione tecnico amministrativa delle manutenzioni, all'analisi tecnico-economica e alla rilevazione o programmazione dei fabbisogni manutentivi, o attività similari, dei fabbricati interessati dai lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro.

Gli interventi, la forma e le principali dimensioni delle opere saranno determinati, secondo le differenti necessità della SA mediante l'aggiudicazione dei singoli contratti d'appalto specifici ossia derivati,

L'Affidatario dovrà fornire un proprio recapito telefonico, da mantenere sempre attivo e raggiungibile per l'intera durata dell'accordo quadro, finalizzato all'immediata reperibilità ed assicurare l'inizio della prestazione nel termine massimo previsto dall'art 28. Il recapito telefonico sopra descritto verrà riportato sul contratto e costituisce presupposto imprescindibile per la sua sottoscrizione. **Il numero verrà fornito al centralino dell'azienda ospedaliera che procederà in caso di necessità a contattare l'operatore economico e a tracciare la chiamata.**

art 3. SPECIFICHE RELATIVE AL PRIMO CONTRATTO DERIVATO

Per permettere all'occorrenza l'immediata realizzazione – anche in pronta disponibilità - degli interventi sommariamente e a titolo puramente indicativo e non esaustivo sopra elencati, all'operatore economico, con il primo contratto derivato utile allo scopo, verrà ordinato di tenere a piè d'opera, previa approvazione da parte del Direttore dei lavori, la seguente provvista di materiali:

- Provvista di piastrelle per pavimenti la cui tipologia verrà dettagliata nel contratto derivato; sono richieste due tipologie differenti, della quantità minima di 50 mq cadauna (tot. 100 mq); la provvista delle piastrelle deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa (collanti, distanziali, stucco, ecc).
- Provvista di piastrelle per rivestimento di pareti la cui tipologia verrà dettagliata nel contratto derivato; sono richieste due tipologie differenti della quantità minima di 50 mq cadauna (tot. 100 mq); la provvista delle piastrelle deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa (collanti, distanziali, stucco, ecc).
- Provvista di zoccolino battiscopa in gres ceramico la cui tipologia verrà dettagliata nel contratto derivato; sono richieste due tipologie differenti (in linea generale, con e senza sguscia) della quantità minima di 50 m cadauna (tot. 100 m); la provvista dello zoccolino deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa (collanti, distanziali, stucco, ecc).
- Provvista di idropittura murale lavabile traspirante la cui tipologia e Codice colore verrà dettagliato nel contratto derivato; la quantità minima richiesta deve essere tale da permettere la tinteggiatura di almeno 150 mq di superficie; la provvista dell'idropittura deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa (fondi, fissativi, ecc).

- Provvista di smalto murale all'acqua la cui tipologia e Codice colore verrà dettagliato nel contratto derivato; la quantità minima richiesta deve essere tale da permettere la tinteggiatura di almeno 150 mq di superficie; la provvista dello smalto deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa (fondi, fissativi, ecc).
- Recinzione realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo; la tipologia verrà meglio dettagliata nel contratto derivato; quantità minima richiesta 30m.
- Provvista di coppi da copertura la cui tipologia verrà dettagliata nel contratto derivato; la quantità minima richiesta è pari a n. 200 pezzi; la provvista deve essere integrata di ogni e qualunque elemento necessario per la posa.

La provvista deve essere consegnata entro 15 giorni dall'approvazione da parte del direttore dei lavori ed essere prontamente integrata in caso di utilizzo. Trascorsi i 15 giorni, verrà applicata una penale pari a 65 euro al giorno, sino al 10% dell'importo complessivo dell'accordo quadro; superato tale importo, l'Amministrazione procederà la rescissione in danno del contratto.

art 4. CATEGORIA DEI LAVORI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la natura delle prestazioni non permette la suddivisione in quanto le prestazioni sono omogenee e richiedono un'esecuzione unitaria e coordinata, per garantire inoltre un'unica responsabilità operativa.

n.	Descrizione lavori	CPV	%	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	OG1 - Edifici civili e industriali	CPV 45453100-8 Lavori di riparazione	100	P	917.874,40 €
A) Importo a base di gara					946.786,50 €
B) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso					32.125,60 €
A) + B) Importo complessivo					950.000,00 €
Somme per opzioni, rinnovi					190.000,00 €
Importo globale stimato dei lavori al netto dell'IVA ai sensi dell'art. 14, co.4 del D.Lgs. 36/2023					1.140.000,00 €

L'importo complessivo è al netto di Iva. L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato preliminarmente in € 238.647,34 (parti al 26% dell'importo complessivo, calcolati sulla base della media di alcune voci significative del Prezzario Regione Piemonte 2025 e assimilabili alle lavorazioni maggiormente

richieste nell'appalto precedente. I costi per la manodopera e gli oneri per la sicurezza verranno meglio dettagliati nei singoli contratti applicativi.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera. Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL EDILIZIA INDUSTRIA.

art 5. VALORE COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZARIO DI RIFERIMENTO

L'importo dell'Accordo Quadro è di € 950.000,00 al netto dell'IVA e al lordo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (stimati nella misura del 3,5% dell'importo totale), disponibili per l'appalto di lavori specifici (contratti derivati) ricompresi nell'oggetto.

Il presente Accordo Quadro stabilisce che ogni Ordinativo sarà valutato "a misura" ai sensi dall'art. 32, comma 7 dell'allegato I.7 del Codice dei Contratti Pubblici. L'importo del singolo Ordinativo potrà variare in base alle quantità effettivamente eseguite ed accertate, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato.

La determinazione dei prezzi unitari delle lavorazioni costituenti l'oggetto dell'Ordinativo, per l'anno corrente, dovrà essere effettuata mediante il ricorso, in primis, a Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici del Piemonte - edizione 2025, come eventualmente integrato dal presente documento.

Lo sconto offerto non verrà applicato agli oneri della sicurezza determinati di volta in volta nei singoli interventi attuativi, ai sensi dell'articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

art 6. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo Quadro è stabilita in 36 (trentasei) mesi dalla data della stipula e comunque, se prima di tale data, ad esaurimento dell'importo complessivo del medesimo. Detto termine deve essere inteso nel senso che non potranno essere aggiudicati contratti di appalto derivati dopo che siano trascorsi trenta mesi dalla data della stipula, ferma restando l'esecuzione o il completamento dei lavori precedentemente ordinati, conseguenti a contratti derivati regolarmente sottoscritti anteriormente (tendenzialmente da concludersi e collaudarsi entro i successivi sei mesi).

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare (se giunto alla scadenza temporale prefissata) o prolungare (se giunto all'esaurimento anticipato dell'importo) il presente Accordo Quadro, alle medesime condizioni tecnico-economiche, giuridiche e commerciali, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova gara e per un importo non superiore al venti per cento del presente contratto cornice.

art 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO DERIVATI, ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il ribasso di aggiudicazione non ha effetti sull'importo complessivo dell'Accordo Quadro ma si applica unicamente (come ribasso minimo di ogni aggiudicazione di ciascun appalto specifico di lavori) sui contratti derivati, sempre fatti salvi gli oneri della sicurezza, e le opere in economia, come meglio chiarito nell'art 36 e seguenti. Il corrispettivo in ordine ai singoli contratti di appalto e dei corrispondenti ordini di lavoro sarà di norma calcolato in relazione alle tipologie di intervento di cui all'art 2.

Gli interventi saranno determinati, secondo le differenti necessità dell'Amministrazione Appaltante mediante l'aggiudicazione dei singoli contratti d'appalto specifici ossia derivati e conseguentemente disposti formalmente mediante:

I. **ordinativo di lavoro** (emesso da modulo approvvigionamenti del sistema informatico contabile e amministrativo della stazione appaltante);

II. **ordine di servizio** del Direttore dei Lavori per l'esecuzione di interventi urgenti in pendenza di stipula del relativo contratto d'appalto specifico (per urgenza l'ordine, comunque impartito, va rinnovato tempestivamente per iscritto);

III. redazione di eventuale **verbale di somma urgenza** da parte del Direttore dei Lavori, al quale segue una perizia estimativa indicante l'importo della spesa per determinare degli interventi effettuati (ex art. 163 del Codice).

In particolare, gli interventi di cui ai punti II e III dovranno essere assicurati in regime di reperibilità per ventiquattro ore al giorno. L'Affidatario dovrà pertanto fornire un proprio recapito telefonico per l'immediata reperibilità ed assicurare l'inizio della prestazione nel termine massimo indicato nella tabella sottostante, come meglio precisato nell'art 28:

GIORNO	ORARIO	TERMINE PER INIZIO PRESTAZIONE
Giorni lavorativi (da lunedì a sabato)	08.00 – 19.00	30 minuti
Giorni lavorativi (da lunedì a sabato)	19.01 – 7.59	60 minuti
Domenica e festivi	00.00 – 24.00	60 minuti

In caso di interventi di importo significativo che eccedano l'ordinaria manutenzione, la stipula del contratto specifico derivato dovrà essere preceduta da determinazione di presa d'atto da parte del Direttore della SC Tecnico ed Efficientamento energetico, ferma restando la consegna provvisoria in pendenza di contratto che autorizza l'immediata esecuzione.

Il valore complessivo presunto massimo previsto di ogni singolo intervento, ovvero di ogni contratto d'appalto specifico (derivato) è stabilito in € **90.000,00** al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA. Detto importo potrà essere superato, ad insindacabile valutazione dell'Amministrazione Appaltante, sempre che sussista la disponibilità economica relativamente all'importo del Contratto-Cornice, solo per ragioni d'urgenza conseguenti ad eventi che inducano il RUP a ritenere l'affidamento dell'intervento nell'ambito dell'Accordo Quadro lo strumento più efficace per rispondere al pubblico interesse.

Per ragioni di economicità tecnico-amministrativa, contabile e procedurale, l'importo in questione potrà altresì essere **eccezionalmente** oltrepassato riguardo all'aggiudicazione di un singolo contratto derivato, quando il medesimo importo, maggiore di € 90.000,00 costituisca la **mera sommatoria di interventi, dal punto di vista tecnico, funzionale e operativo distinti e autonomi**, seppur rispondenti a fabbisogni rilevati in tempi fra di loro molto ravvicinati.

Il valore complessivo minimo presunto di ogni singolo contratto d'appalto è stabilito in € 2.000,00 al lordo degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA.

I contratti derivati, ciascuno dei quali potrà quindi includere anche più interventi, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori, saranno stipulati tramite la piattaforma telematica SINTEL. L'Appalto specifico prevede l'applicazione, per ciascun contratto derivato, quanto meno del medesimo ribasso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Sono sempre fatti salvi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e le opere in economia, come chiarito negli articoli 21 e 22. A ciascun contratto d'appalto specifico aggiudicato nell'ambito dell'Accordo Quadro corrisponderà, fin dalla richiesta di offerta sulla piattaforma telematica, un CIG derivato.

Nella fase di pre-negoziazione dell'appalto specifico, la Direzione lavori potrà chiedere all'affidatario dell'Accordo Quadro un preventivo informale di massima, ovvero, in caso di urgenza, un consuntivo di massima. I preventivi e consuntivi di massima non costituiscono né sostituiscono i documenti contrattuali e non sono pertanto in nessun modo impegnativi per le parti potendo fungere solamente da utili strumenti accessori preliminari.

I documenti di ciascun procedimento di affidamento di ogni appalto derivato presuppongono sempre e comunque le norme, prescrizioni, disposizioni del presente Capitolato, del Contratto Cornice, oltre che le prescrizioni e i documenti tecnico-economici specifici, ovvero i computi metrici estimativi degli interventi. La base economica di negoziazione sarà costituita dal CME proposto dall'Amministrazione Appaltante, elaborato dal Direttore dei Lavori d'intesa con il RUP. Nel caso di interventi eseguiti in urgenza, il CME potrà essere redatto o comunque completato a consuntivo. Quegli interventi si intenderanno sempre, pertanto, disposti in esecuzione, sotto le riserve di legge, in pendenza di contratto, supportati fino alla stipula dal solo Accordo Quadro. **Non saranno ammessi pagamenti, nemmeno in anticipazione o in acconto, a nessun titolo, in mancanza della stipula del contratto specifico derivato a cui lavori fanno riferimento.**

I contratti derivati saranno numerati progressivamente e saranno portati a conclusione fino all'esaurirsi dell'importo dell'Accordo Quadro.

I lavori di ciascun appalto specifico saranno contabilizzati "a misura", salvo diversa indicazione espressa nei documenti costitutivi il contratto derivato corrispondente, con applicazione (quanto meno) del ribasso di gara sui prezzi di riferimento contrattuali.

art 8. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente i Criteri Ambientali Minimi (CAM) vigenti applicabili ai lavori in oggetto, in tutte le componenti edilizie e impiantistiche previste, incluse eventuali forniture, materiali, finiture, mezzi di cantiere e modalità operative. Potrà essere richiesto di dimostrare, in sede di esecuzione e chiusura dell'appalto, mediante documentazione tecnica e certificazioni, la conformità ai requisiti ambientali richiesti dai CAM, comprensivi, tra l'altro, di qualità dei materiali (origine riciclata ove prevista), gestione degli scarti, contenimento degli impatti ambientali (emissioni, rumore), utilizzo di prodotti a basso contenuto di sostanze pericolose, risparmio idrico e, se applicabile, criteri di efficienza energetica.

Durante l'esecuzione, ogni prestazione dovrà essere realizzata in modo da garantire livelli almeno equivalenti ai CAM dichiarati, sotto la supervisione del Direttore dei Lavori. In caso di inadempimento accertato, l'Appaltatore sarà soggetto alle penali previste dal presente capitolato, ivi inclusa la non accettazione della prestazione o la richiesta di adeguamento a spese dell'Appaltatore.

CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

art 9. DOCUMENTI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DERIVATI

Faranno parte integrante dell'Accordo Quadro (anche se non materialmente allegati ad essi) i seguenti documenti, oltre al Contratto – Cornice e al presente Capitolato Speciale:

- l'offerta dell'aggiudicatario;
- l'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, Prezziario della Regione Piemonte edizione 2025 approvato con D.G.R. 9 Aprile 2025, n. 1-961, "Decreto legislativo n. 36/2023. Legge regionale n. 18/1984. "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezziario Regione Piemonte Edizione 2025". Adozione e pubblicazione";
- la garanzia fideiussoria di cui all'art 13;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 100 del Decreto n. 81/2008;
- il Patto di Integrità sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione alla gara.

I singoli contratti di appalto derivati, ossia dipendenti e discendenti, saranno stipulati, in ragione delle necessità di volta in volta emergenti e indicate dalla Stazione Appaltante, sulla base di quanto stabilito dal "Contratto – Cornice" e dal presente Capitolato, in relazione alla documentazione tecnica progettuale pertinente.

art 10. SPESE DEL CONTRATTO E ACCESSORIE - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Saranno a carico dell'Affidatario senza diritto di rivalsa:

- le spese di procedura e quelle necessarie al rilascio di elaborati;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa;
- le tasse e gli altri oneri comunali (occupazioni temporanee, passaggi, ecc.).

La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, di ogni Appalto derivato e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione che sono a carico dello stesso:

- a) la disponibilità delle attrezzature, della manodopera e di tutte le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori;
- b) la sorveglianza per la sicurezza di cantiere durante l'esecuzione delle opere, con particolare riguardo durante la movimentazione dei carichi, veicoli e macchinari impiegati;
- c) l'assunzione da parte dell'Appaltatore, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa.

art 11. SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato integralmente secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i. e s.m.i.

L'aggiudicatario **che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto**, qualora decida di affidare, per il singolo intervento parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all'art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dai necessari documenti.

Ai sensi del c. 1 del succitato Art. 119, si rammenta che la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera deve essere a cura dell'aggiudicatario. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.I. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, fra le altre, a pena di nullità, la clausola di integrale recepimento delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i. e richiamare il C.I.G. della presente procedura. La tracciabilità dei pagamenti tra appaltatore e sub-contraenti dovrà comunque essere sempre assicurata nelle forme e nei modi prescritti dalla predetta normativa.

La SA rilascerà l'autorizzazione nei termini previsti dall'art. 105 co. 7 e potrà prorogare tale termine una sola volta ove ricorrano giustificati motivi (acquisizione dell'informazione prefettizia, richiesta di chiarimenti o integrazioni di documenti, ecc.), ovvero negare l'autorizzazione qualora l'Appaltatore non si sia attenuto a quanto statuito dalla normativa, oppure ancora imporre all'Appaltatore di sostituire il sub-contraente proposto qualora sussistano giustificati motivi.

Il pagamento delle opere subappaltate avrà luogo a favore dell'Appaltatore, salvo che il subappaltatore faccia espressa richiesta di pagamento diretto. Il pagamento diretto, qualora richiesto dal subappaltatore, sarà sempre concesso qualora questi sia un cottimista, una microimpresa o una piccola impresa.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del D.Lgs. 36/2023, si stabilisce che le opere e le prestazioni oggetto di subappalto non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto da parte del subappaltatore (c.d. "subappalto a cascata"), al fine di garantire una maggiore tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e dei lavoratori impiegati e una più agevole gestione delle responsabilità contrattuali, evitando la frammentazione esecutiva e l'individuazione incerta del soggetto responsabile in caso di inadempimenti.

L'Affidatario resta, nei confronti della SA, l'unico ed il solo responsabile dei lavori. L'Affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi del citato art. 119 del Codice.

Quando il pagamento dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti è eseguito direttamente dall'Affidatario, questi ha l'obbligo di trasmettere al Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate e del contratto di appalto derivato relativamente al quale l'intervento dei subappaltatori è avvenuto. Qualora, durante il corso dei lavori, la Direzione degli stessi, accertasse un grave errore commesso da un'impresa subappaltatrice, questa, indipendentemente dall'autorizzazione rilasciata, dovrà essere allontanata dal cantiere.

art 12. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

Agli Ordinativi disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.

L'Appaltatore è responsabile, secondo le leggi civili e penali per danni alle cose ed alle persone che derivassero da motivi direttamente imputabili all'Appaltatore stesso quali: imperizia, negligenza, intemperatività, inadempienza nelle attività ispettive o manutentive richieste.

L'Appaltatore sarà così considerato responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancata previdenza venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Qualora l'Amministrazione dovesse corrispondere indennizzi di qualsiasi entità per i titoli di cui sopra, l'Appaltatore dovrà rimborsare all'Amministrazione la spesa sostenuta. Dette somme verranno recuperate dall'Amministrazione sulla cauzione ovvero sui pagamenti dovuti all'Appaltatore.

L'Appaltatore in ogni caso dovrà provvedere immediatamente a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso di loro assenza, si dovrà procedere agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dall'Amministrazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

L'operatore economico è tenuto a mantenere attiva per tutta la durata dell'Accordo Quadro una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione dell'accordo quadro, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli stessi.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del primo Ordinativo di manutenzione e cessa alla data di emissione dell'ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'ultimo Ordinativo di manutenzione oppure al raggiungimento anticipato dell'importo massimo affidabile previsto dall'accordo quadro.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione degli interventi di manutenzione.

Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata per singolo sinistro a persone e/o cose non inferiore all'importo dell'ammontare dell'Accordo Quadro al netto dell'I.V.A. e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integrale garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice civile;

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di € 5.000.000,00

Ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto, dovrà esibire una polizza assicurativa nella forma di C.A.R. (specifica per il presente appalto).

La polizza assicurativa dovrà prevedere le coperture assicurative ed i massimali di seguito evidenziati:

- **Sezione A partita I** per un importo pari **all'importo di contratto al netto dell'IVA** a copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere;
- **Sezione A partita II** per un importo pari ad **€ 450.000,00** (quattrocentocinquantamila/00) per danni a strutture o impianti preesistenti durante l'esecuzione delle opere di manutenzione oggetto del presente appalto;
- **Sezione B** per **€ 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) per danni causati a terzi.

Le garanzie prestate dall'appaltatore dovranno coprire senza riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e prevedere la copertura assicurativa anche nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stazione appaltante all'accesso in cantiere.

L'Appaltatore dovrà mantenere in vigore per l'intera durata dell'appalto una polizza stipulata a favore dell'Amministrazione ai sensi dell'art.1891 C.C. Dovrà altresì essere previsto un vincolo a favore dell'Amministrazione stessa che, in qualsiasi momento a propria discrezione, potrà subentrare all'Appaltatore nella gestione del rapporto contrattuale con l'assicuratore.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova di cui sopra, attestante che un importo equivalente ad almeno quelli predetti, è destinato alla copertura del presente appalto, alle identiche condizioni specifiche previste ai paragrafi precedenti del presente punto.

La polizza non dovrà prevedere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato. In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza dell'accaduto, è tenuto a segnalare all'Amministrazione eventuali danni a terzi.

Le condizioni delle polizze saranno sottoposte al preventivo gradimento dell'Amministrazione.

Si esclude l'Amministrazione dall'onere di comunicare alla compagnia di assicurazione l'esistenza di contestazioni o richieste di danni a terzi essendo previsto che in qualsiasi momento, essa, può subentrare all'Appaltatore nella gestione del rapporto contrattuale con l'assicuratore.

Il costo della suddetta garanzia è da ritenersi completamente ricompreso nell'importo contrattuale e pertanto ogni onere relativo è di esclusiva imputazione all'Appaltatore.

art 13. GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è determinata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 53 e 117 del Codice dei Contratti Pubblici. Prima dell'avvio dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione una garanzia fidejussoria pari al 2% dell'importo dell'accordo quadro. Per i singoli contratti attuativi, la garanzia dovrà corrispondere al 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo contratto attuativo.

Per la garanzia sull'accordo quadro restano fermi le diminuzioni di percentuale indicate dall'art.106, richiamato dall'art. 117. Per i contratti attuativi restano fermi:

- a) gli aumenti di percentuale di cui al comma 2 dell'art. 117;
- b) le diminuzioni di cui all'art. 106, richiamato dall'art. 117.

Ai sensi del medesimo art. 117 del Codice dei contratti pubblici l'importo della garanzia è incrementato in funzione del ribasso di gara: *“con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.”*

Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un'autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell'agente che sottoscrive la cauzione.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;

- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'Appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, Codice civile);
- 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, Codice civile);
- 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs. n. 385/1993 ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia fideiussoria è svincolata nei modi previsti dall'articolo 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..
La garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere reintegrata entro 10 giorni qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.

La garanzia è prevista a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provocati, dell'inadempimento alle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente corrisposto in più durante l'esecuzione dell'appalto in confronto con il credito dell'Appaltatore, nonché per lavori non eseguiti a regola d'arte.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia fidejussoria per le spese sostenute per gli interventi e lavori da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori spese pagate durante l'appalto, oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto.

Sui pagamenti effettuate le trattenute dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento) a garanzia della corretta osservanza delle disposizioni in materia di assistenza sociale, delle assicurazioni dei lavoratori e della prevenzione infortuni.

Fideiussione a garanzia dei saldi.

Il pagamento del saldo è subordinato alla presentazione di polizza fideiussoria pari all'importo del saldo maggiorata del tasso di interesse legale relativo a due anni. (art. 117 – comma IX - del Codice dei contratti pubblici).

art 14. ANTICIPAZIONE

Per i contratti derivati specifici, aggiudicati nell'ambito dell'Accordo Quadro in oggetto, l'affidatario potrà, previa presentazione della garanzia fidejussoria prevista dal Codice dei contratti pubblici, ottenere il pagamento dell'anticipazione nelle modalità previste dall'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i..

CAPO III – TERMINI PER L'ESECUZIONE

art 15. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ordinerà l'esecuzione degli interventi manutentivi secondo quanto previsto dall'art 9. L'avvio sarà effettuato con convocazione per la consegna dei lavori, presso il domicilio eletto, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto e a cui seguirà specifico verbale di inizio lavori.

Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, verrà fissata una nuova data. La decorrenza del termine per l'esecuzione resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro, l'Aggiudicatario uscente è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto derivato, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell'art. 121, comma 8 del Codice dei Contratti Pubblici.

Se l'inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell'Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge.

In caso di urgenza, debitamente motivata, il RUP autorizzerà il Direttore dei Lavori all'inizio dell'esecuzione dell'accordo quadro anche in pendenza della stipula ovvero in pendenza della stipula dei contratti di appalto specifici dal medesimo derivati, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

art 16. RESPONSABILI DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Committente nominerà quale proprio rappresentante un Direttore dei Lavori e un coordinatore per la sicurezza (CSE) che avrà il compito di interfacciarsi con l'Appaltatore del Servizio, autorizzare gli Ordini di Intervento, controllare l'andamento generale del contratto e sottoscrivere tutti gli ordini di servizio concernenti il contratto.

Per tutti gli effetti del contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare il domicilio della propria sede ove il Direttore dei lavori potrà ritualmente effettuare tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

L'Appaltatore dovrà provvedere a nominare un "Gestore dell'Appalto di Manutenzione" il quale lo rappresenterà nei confronti delle Amministrazione e, quindi, avrà la capacità di rappresentarlo ad ogni effetto per tutte le problematiche relative all'Appalto. L'Appaltatore dovrà poi nominare e comunicare al Direttore dei lavori prima dell'avvio della gestione:

- Il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile Operativo quale responsabile della gestione operativa e del coordinamento del personale addetto all'erogazione dei lavori previsti in appalto. Tale addetto deve possedere almeno esperienza quinquennale nei lavori che gestisce.
- Il nominativo del Responsabile della Sicurezza che dovrà interfacciarsi con l'omologo referente dell'Azienda Ospedaliero Universitaria per la valutazione dei rischi interferenziali e l'eventuale implementazione del PSC e del POS;
- recapiti telefonici degli addetti reperibili del servizio di pronto intervento richiesti nel presente Capitolato.

art 17. DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei Lavori, a cui competeranno tutti i poteri previsti dalla normativa sui lavori pubblici, potrà farsi rappresentare in cantiere e far sorvegliare i lavori da persona da designarsi a cui l'impresa sarà tenuta a far capo in sua assenza.

Operativamente ogni intervento verrà eseguito a seguito e tramite di "ordinativi di lavoro" (emessi da modulo approvvigionamenti del sistema informatico contabile e amministrativo della SA).

Nelle more della procedura di affidamento, per ragioni d'urgenza, il Direttore dei Lavori potrà emettere "ordini di servizio" (anche sulla base di "verbali di urgenza") che dispongano l'immediata esecuzione degli interventi ritenuti indifferibili. Più interventi (soprattutto se di modesta entità), disposti in tal modo in tempi ravvicinati, potranno essere raggruppati, per semplificazione amministrativa ed economicità procedurale, in un unico contratto derivato e quindi in un unico ordinativo di lavoro (cfr. art. 2 del presente capitolato).

art 18. COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI

La SA designerà il Coordinatore in materia di sicurezza e salute per la fase di esecuzione dei lavori. Il Coordinatore provvederà a:

- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento e delle relative procedure di lavoro;
- adeguare il Piano in relazione alla tipologia dei lavori richiesti;
- organizzare tra tutti gli attori coinvolti la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi fra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- proporre alla SA, in caso di gravi inosservanze delle norme del citato decreto, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, i singoli interventi fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

art 19. ORARIO DI LAVORO

In via del tutto generale è previsto che le prestazioni vengano eseguite in orari diurni non festivi e possibilmente secondo una programmazione che arrechi il minor intralcio o disturbo all'utilizzo dei beni pubblici o al normale svolgimento dell'attività all'interno degli edifici. **Tuttavia, stante la natura particolare del contesto, è possibile che venga richiesto all'Appaltatore di eseguire taluni interventi in orari diurni festivi e/o notturni. L'operatore non potrà differire per più di tre volte nell'arco dell'intera durata contrattuale l'esecuzione di lavorazioni in tale orario, causa di risoluzione contrattuale.**

Non è ammesso che il personale dell'Appaltatore si presenti presso le strutture edilizie oggetto d'appalto al di fuori degli orari prestabiliti con il relativo referente ovvero senza che lo stesso abbia preventivamente concordato la programmazione dell'intervento. L'articolazione dell'orario di lavoro dovrà comunque essere tale da assicurare l'esecuzione a regola d'arte delle operazioni previste dal presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà comunque uniformarsi alle prescrizioni del Direttore dei Lavori per quanto concerne le eventuali variazioni dell'orario quotidiano generale di svolgimento delle prestazioni, con facoltà riconosciuta alla stessa di cambiare con congruo anticipo i programmi delle attività secondo le proprie esigenze di servizio, senza che per questo l'Appaltatore possa richiedere ulteriori compensi.

L'Amministrazione potrà per esempio richiedere espressamente di operare gli interventi durante le ore notturne o in giorni festivi per ragioni di pubblico interesse o per interventi a carattere d'urgenza non prorogabili, anche finalizzate al garantire la continuità dell'attività sanitaria.

Per ore notturne si intendono quelle definite nei contratti collettivi di categoria. In caso di lavoro/servizio notturno o festivo, l'Appaltatore è tenuto al rispetto, nei confronti del proprio personale, di quanto previsto nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore.

art 20. NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dei lavori da esso assunti, nonché della disciplina, dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti.

Ferma restando la facoltà dell'Appaltatore di svolgere i lavori previsti dal presente appalto e di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, la loro esecuzione dovrà comunque avvenire con modalità e termini tali da non arrecare pregiudizio - o comunque limitarlo al minimo ragionevole - alle attività svolte all'interno degli edifici dell'Amministrazione, in relazione al tipo ed entità degli interventi.

Pertanto, sarà cura dell'Appaltatore, valutare attentamente il numero del personale adeguato e idoneo che intende adottare, al fine di garantire la corretta esecuzione delle attività secondo le tempistiche evidenziate nel CSA e le tempistiche che potranno essere impartite dalla D.L.

Nel caso in cui, l'impiego di manodopera insufficiente, determinasse un ritardo sull'esecuzione dei lavori, la D.L. potrà richiedere all'Appaltatore di aumentare le forze di lavoro in campo, senza che lo stesso possa richiedere maggior compensi. In caso di mancato adeguamento del personale operativo disposto dalla D.L. ed il reiterarsi di ritardi sui lavori, verranno applicate le sanzioni previste dall'art 43.

In nessun caso potrà essere interrotta l'esecuzione di un intervento/servizio salva motivata giustificazione da comunicarsi prima possibile al Direttore dei Lavori. Diversamente ogni intervento/servizio una volta iniziato dovrà essere portato a conclusione entro i termini previsti senza alcuna interruzione.

Nella conduzione e gestione dei lavori si dovranno adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a evitare danno alle persone e alle cose, con espresso impegno di provvedere che gli impianti, le apparecchiature e i mezzi meccanici impiegati nelle attività corrispondano alle norme di sicurezza e di prevenzione infortuni.

L'Appaltatore, come precedentemente evidenziato, dovrà garantire una presenza costante dell'entità numerica lavorativa, utile a un compiuto e corretto espletamento delle attività, provvedendo alle eventuali assenze con immediata sostituzione. L'Appaltatore dovrà garantire – anche su richiesta della Stazione Appaltante – la compresenza di squadre di tipologia differente (a titolo esemplificativo edile e tinteggiatura) anche su interventi differenti, senza che nessun ulteriore indennizzo sia riconosciuto.

In caso di situazioni di pericolosità per l'incolumità degli addetti impegnati nell'esecuzione delle prestazioni, accertate dall'Appaltatore o dal Direttore dei Lavori, è fatto assoluto obbligo di sospendere immediatamente i lavori fino alla rimozione delle cause di pericolo, provvedendo allo stesso tempo e ove necessario, all'adeguata protezione dell'area dal pericolo.

L'Appaltatore è obbligato ad avvertire subito gli uffici competenti, ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei lavori.

Malgrado la segnalazione fatta, l'Appaltatore dovrà, sempre nell'ambito della normale esecuzione delle prestazioni che gli competono adoperarsi, per quanto possibile, affinché i lavori abbiano il loro regolare corso.

Ove necessario l'Appaltatore installerà all'interno dell'edificio, un cartello informativo riportante l'oggetto dell'intervento, il giorno di inizio e la data di fine intervento.

È facoltà dell'Amministrazione ordinare, con spese a carico dell'Appaltatore, o eseguire d'ufficio in caso di inottemperanza dello stesso, il rifacimento degli interventi eseguiti in difformità alle prescrizioni del presente capitolato, alle indicazioni del Direttore dei Lavori o alle specifiche contenute nei documenti allegati agli ordini di servizio. In caso di esecuzione d'ufficio, tutte le spese sostenute verranno detratte dal primo SAL utile da corrispondere all'Appaltatore, penali comprese.

art 21. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Ad ogni contratto attuativo dell'Accordo Quadro sarà allegato, se previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza. Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'appaltatore redige e consegna al R.U.P. e al Coordinatore per l'esecuzione, se nominato: un Piano Operativo di Sicurezza, riferito al cantiere interessato di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, per quanto attiene alle proprie

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun contratto derivato.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore dovrà altresì redigere specifico Piano Operativo per la Sicurezza come previsto dall'Art. 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

art 22. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo quadro, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

art 23. REQUISITI DEL PERSONALE E NORME COMPORTAMENTALI

Tutto il personale dell'Appaltatore addetto alle attività oggetto d'appalto dovrà essere capace e fisicamente valido ed in possesso delle idoneità alle mansioni.

L'Appaltatore mantiene la disciplina nelle attività e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni dell'Amministrazione, eventualmente impartire per il tramite dei propri uffici, nonché un comportamento decoroso ed improntato alla massima educazione e rispetto nei rapporti con gli Utenti ed i cittadini.

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire il proprio personale operativo coinvolto nelle attività oggetto di appalto di specifici abiti di lavoro riconoscibili e dotarli di tesserino di riconoscimento con relativa fotografia e ciò al fine di coniugare le seguenti esigenze:

- Permettere l'identificazione di identità e la qualifica;
- ottemperare alle disposizioni di cui l'articolo 36-bis, commi 3 e 4 della legge di conversione n. 248/2006;
- dare evidenza agli Utenti della propria presenza presso gli edifici.

Le spese per gli indumenti ed i distintivi saranno a completo carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a sostituire, su motivata e giustificata richiesta dell'Amministrazione, il proprio personale addetto ai lavori in oggetto.

Durante lo svolgimento delle attività all'interno degli edifici pubblici, gli addetti non dovranno maneggiare né mettere disordine tra carte, disegni ed altri documenti eventualmente ed eccezionalmente dimenticati sui tavoli e scrivanie, né dovranno aprire cassetti ed armadi.

Dovranno adottare tutte le procedure per proteggere i beni mobili da polveri e residui di lavorazioni (teli di polietilene protettivi) pena l'addebito dei danni eventualmente causati.

Dovranno economizzare nell'uso di energia elettrica spegnendo le luci non necessarie e, inoltre, non dovranno fumare nelle aree vietate.

Ogni addetto consegnerà al proprio responsabile ogni cosa perduta che avrà ritrovato il quale provvederà a restituirla all'Amministrazione.

Al termine del servizio gli addetti lasceranno immediatamente i luoghi di lavoro. Gli addetti hanno l'obbligo di attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il personale tecnico addetto alle attività dovrà comunque possedere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.

art 24. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; L'appaltatore si impegna al rispetto dei contenuti del CCNL relativo alle attività oggetto dell'appalto;
- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai punti precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto; alla integrale applicazione degli obblighi di assunzione e tutela che competono al datore di lavoro in forza della L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., norme ivi richiamate e, in generale, della disciplina in materia di collocamento obbligatorio;

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore relativamente alla trasmissione alla stazione appaltante della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa CASSA EDILE, verifica di congruità relativa alla percentuale di mano d'opera, effettuata dalla cassa edile in relazione all'emissione del DURC.

art 25. MACCHINE ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine ed attrezzature impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni di sicurezza vigenti. Gli attrezzi e le macchine da utilizzare all'interno degli edifici debbono essere perfettamente compatibili con le attività svolte all'interno di essi e pertanto non devono essere eccessivamente rumorose o inefficienti;

compatibili altresì, ai fini del collegamento alla rete elettrica, con la tensione e la potenza a disposizione nell'ambiente dove si dovrà lavorare. Su tutti gli attrezzi e le macchine di proprietà dell'Appaltatore, usati nell'ambito dei lavori appaltati, dovranno essere applicate targhette indicanti il nominativo ed il contrassegno dell'Appaltatore stesso.

art 26. QUALITA' DEI MATERIALI

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali.

Tutti i materiali e componenti impiegati devono essere uguali a quelli originariamente utilizzati e comunque delle migliori marche in commercio. Ove richiesto dalla legge i prodotti devono essere certificati o conformi al prodotto tipo omologato e/o essere accompagnati dalla dichiarazione di conformità del prodotto alle disposizioni di riferimento o al tipo certificato (vedi per esempio i prodotti afferenti la sicurezza). Inoltre, ove richiesto dalle disposizioni di legge vigenti, i fornitori dei prodotti medesimi devono adottare il sistema di qualità aziendale rispondente alle norme internazionali della serie UNI EN ISO 9000 con certificazione rilasciata da enti certificatori riconosciuti e/o accreditati ai sensi delle norme europee internazionali della serie EN ISO 45000.

Non è ammesso l'impiego di materiali di sostituzione aventi caratteristiche di consumo energetico e di impatto ambiente inferiori o uguali ai prodotti da sostituire salvo i casi in cui tali prodotti di sostituzione non esistano sul mercato. A titolo esemplificativo tutte le lampade di sostituzione dovranno essere a basso consumo energetico ad eccezione delle lampade alimentate da circuiti

temporizzati. In tutti i casi dovrà perseguirsi l'obiettivo della standardizzazione dei componenti sostituiti. Non saranno ammessi prodotti riciclati se non a seguito di autorizzazione dell'Amministrazione. In ogni caso l'Amministrazione avrà facoltà di rifiutare quei materiali che non riterrà idonei o comunque di richiedere le certificazioni previste dalle norme o l'esecuzione, sui materiali proposti, a spese dell'Appaltatore, di quelle prove o analisi, che ne garantiscano la qualità.

Le forniture, a discrezione dell'Amministrazione, potranno essere sottoposte a prove e controlli al fine di accertarne la conformità ai requisiti richiesti. I campioni saranno prelevati dal Direttore dei Lavori o suo delegato in contraddittorio con l'Appaltatore che sarà tenuto a sottoscrivere il verbale di prelievo. I campioni saranno custoditi dall'Amministrazione che provvederà ad inviarli ai laboratori specializzati di suo gradimento per l'effettuazione delle prove. Le forniture che al controllo risulteranno non rispondenti ai requisiti tecnici prescritti o alle caratteristiche fissate saranno rifiutate.

In caso i risultati delle prove di laboratorio evidenziassero caratteristiche non conformi con quanto previsto nel Capitolato, l'Amministrazione provvederà ad applicare le competenti penali.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore di presentare una dichiarazione vincolante che contenga:

- i nomi commerciali, gli eventuali marchi di fabbrica, i tipi e le caratteristiche tecniche dei prodotti che verranno usati per tutta la fornitura;
- metodi e cicli di lavorazione: usati per la costruzione del prodotto.

Detta dichiarazione dovrà: essere accompagnata da certificati di analisi, a copie autentiche, rilasciate da eventuali riconosciuti Istituti Specializzati, competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati.

Qualora l'Amministrazione, a proprio esclusivo giudizio, rifiuterà l'impiego di qualche partita di materiale già approvvigionata dall'Appaltatore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal luogo previsto per l'utilizzo la

partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altre di gradimento dell'Amministrazione, nel più breve tempo possibile, senza avanzare pretese di compensi o indennizzi. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione provvederà d'ufficio e tutte le spese sostenute verranno detratte dal primo canone utile da corrispondere all'Appaltatore penali comprese.

L'accettazione dei materiali da parte dell'Amministrazione non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per la buona riuscita degli interventi e di ogni responsabilità cui è tenuto in virtù delle norme del presente Capitolato.

Ove previsto dalle leggi o norme vigenti, l'Appaltatore dovrà tenere una scorta minima di materiali di ricambio nella misura fissata dalle disposizioni stesse.

art 27. DIVIETO DI DEPOSITO ANCHE TEMPORANEO NEI LOCALI OGGETTO DI INTERVENTO

Non è prevista la messa a disposizione dell'Appaltatore di locali interni agli edifici né nelle pertinenze, da adibire a deposito materiali ed attrezzature.

È vietato all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, di depositare materiale od attrezzature nei fabbricati in quantità superiore al necessario in quelli nei quali i lavori e le forniture vengono eseguiti. L'eventuale affitto di strutture per finalità operative non verrà remunerato.

Ad opera compiuta, i materiali eccedenti verranno immediatamente sgomberati dal fabbricato a cura dell'Appaltatore.

L'Amministrazione resta in ogni caso esonerata da ogni responsabilità per danni, avarie o perdite dei materiali depositati, la cui cura spetta unicamente all'Appaltatore.

art 28. PRONTO INTERVENTO – REPERIBILITA'

L'Affidatario dovrà fornire un proprio recapito telefonico per l'immediata reperibilità di addetto reperibile attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno **ed assicurare l'inizio della prestazione nel termine massimo di sessanta minuti dalla chiamata.** Al servizio dovrà rispondere un operatore umano; non è ammessa la segreteria telefonica.

GIORNO	ORARIO	TERMINE PER INIZIO PRESTAZIONE
Giorni lavorativi (da lunedì a sabato)	08.00 – 19.00	30 minuti
Giorni lavorativi (da lunedì a sabato)	19.01 – 7.59	60 minuti
Domenica e festivi	00.00 – 24.00	60 minuti

L'appaltatore è obbligato ad eseguire urgentemente tutti i lavori di pronto intervento diurni e notturni atti a ridurre al minimo i danni alle strutture e alle persone. Per interventi palesemente necessari ed urgenti l'Appaltatore provvederà autonomamente (dove possibile, attraverso "interventi tampone"), previa autorizzazione almeno verbale da parte della Direzione Lavori. Rientrano in tale ambito anche gli interventi di emergenza conseguenti al verificarsi di eventi meteorologici. Per situazioni di estrema gravità, l'Appaltatore è obbligato ad informare tempestivamente la Direzione Lavori.

La squadra preposta per la pronta reperibilità deve conoscere le strutture ed essere informata sulle modalità di accesso alle stesse. L'Amministrazione metterà a disposizione dell'Appaltatore, per quanto di propria competenza, le misure necessarie per poter garantire l'accesso ai locali in caso di interventi in urgenza.

In caso di interventi che possono prevedere l'occupazione di suolo pubblico (strade, viali, parcheggi, ecc.), se necessario, sarà cura dell'Appaltatore, richiedere, almeno 48 ore prima dell'intervento, opportuna ordinanza di divieto di sosta, con eventuali oneri conseguenti a totale carico dell'Impresa. Nel caso di lavori urgenti ed indifferibili da realizzarsi su suolo pubblico, l'Impresa dovrà coordinare gli interventi in subordinazione con il Comandi di Polizia Municipale, al fine di evitare situazioni di disagio o ulteriori danni o pericoli per l'utenza.

art 29. AUTORIZZAZIONI E PERMESSI

L'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere a propria cura e spese all'ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi da richiedersi a terzi, Enti Statali, Regionali, Provinciali, Comunali o altri che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato. Eventuali ritardi nell'ottenimento di dette autorizzazioni e/o permessi non costituirà giustificato motivo di disfunzioni.

In casi di lavori interessanti l'infrastruttura stradale in cui si renda necessario lo sgombero dell'area su cui si interviene, l'Appaltatore dovrà espletare tutta la procedura relativa all'ordinanza e all'apposizione e recupero di segnali di preavviso dell'intervento almeno 48 ore prima, in modo da vietare, fra l'altro, la sosta.

art 30. PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Condotta dei lavori e rappresentante dell'Affidatario.

L'Affidatario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale di provata capacità, adeguato numericamente e qualitativamente in relazione agli obblighi assunti. L'Affidatario che non conduce personalmente i lavori dovrà conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori. Il mandato dovrà essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso il Committente.

In ogni caso l'Affidatario sarà sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante.

La SA, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'Affidatario, avrà il diritto di esigere l'immediata sostituzione del rappresentante, senza che spetti alcuna indennità.

Il domicilio legale, presso il quale la SA e la Direzione dei lavori indirizzeranno ogni comunicazione relativa all'appalto, sarà quello dichiarato dall'Affidatario in sede di affidamento.

Disciplina e buon ordine del cantiere. Obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario, responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere, avrà l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, nonché tutte le migliori pratiche dell'arte e della tecnica. L'Affidatario, tramite il direttore di cantiere, assicurerà l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere dovrà essere assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Affidatario ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato. Il Direttore dei Lavori avrà il diritto, previa motivata comunicazione all'Affidatario, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Affidatario sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponderà nei confronti della SA per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

In particolare, l'Affidatario sarà soggetto ai seguenti obblighi, con corrispondenti oneri a suo carico:

- l'impianto, la manutenzione, illuminazione e la sorveglianza del cantiere, nonché quant'altro verrà particolarmente indicato dalla Direzione Lavori per assicurare il perfetto impianto di cantiere;
- la messa a disposizione di personale esperto e di attrezzature adeguate per tutte le operazioni di competenza del Direttore dei Lavori;
- la realizzazione delle vie di accesso al cantiere;
- il trasporto, ricevimento e scarico in cantiere o nei luoghi di deposito dei materiali, nonché la custodia e buona conservazione degli stessi e delle opere fino al certificato di regolare esecuzione;
- la pulizia quotidiana e generale (prima della consegna) del cantiere e delle vie di transito al cantiere, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- il libero accesso, in qualsiasi momento, al Direttore dei Lavori o al personale di assistenza o di sorveglianza nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;
- la presentazione alla Direzione Lavori, per l'approvazione, della campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti ecc., previsti o necessari durante le lavorazioni.

Tutti gli accorgimenti ed oneri per operare in ambiente ospedaliero, compreso operare in giornate e orari che non ostacolano il regolare svolgimento dell'attività sanitaria, secondo indicazioni della direzione lavori, e previo accordo con la Direzione Medica e la Direzione Sanitaria. Resta salvo quanto indicato nel PSC e compensato tra gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'Affidatario dovrà IN OGNI caso: Lasciare puliti e sgombri da mezzi e materiali i passaggi pedonali e carrai, le scale e gli accessi alle parti comuni e alle singole strutture, non sporcare e/o utilizzare inopinatamente gli ascensori come montacarichi, - non lasciare e/o accatastare senza le opportune delimitazioni di protezione /o sicurezza nessun tipo di materiale, attrezzatura e/o mezzo di trasporto utilizzato, - sistemare tutte le segnalazioni di sicurezza, necessarie in base ai lavori in esecuzione, sia all'esterno che all'interno dei fabbricati interessati, - rimuovere al termine di ogni lavoro tutti i materiali di risulta, le attrezzature e ed i mezzi impiegati nell'esecuzione, accollandosi ogni onere. I materiali e le attrezzature utilizzate dovranno essere della migliore qualità e possedere le caratteristiche stabilite da leggi e regolamenti vigenti in materia e dovranno ottenere l'approvazione della direzione dei lavori.

Regole da osservarsi nell'esecuzione dei lavori. Ritardi. Conseguenze.

Fermo restando la libera organizzazione materiale dell'impresa, quella tecnica ed economica del lavoro, l'Affidatario si dovrà attenere scrupolosamente agli interventi attivi della Direzione Lavori, posti al fine di assicurare il compimento degli interventi secondo le disposizioni del capitolato e le regole dell'arte e nel termine stabilito (ordini di servizio, istruzioni, precisazioni).

L'Affidatario sarà sempre tenuto ad uniformarsi alle predette disposizioni, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

All'Affidatario, a salvaguardia dei suoi diritti, sarà sempre data facoltà di scrivere le proprie osservazioni e riserve in calce ai documenti amministrativi contabili idonei a riceverle.

Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto derivato dal presente Accordo Quadro idoneo a riceverle. A pena di decadenza le riserve sono iscritte anche sul registro di contabilità all'atto della

firma immediatamente successiva al fatto pregiudizievole. Le riserve non esplicitamente richiamate sul conto finale si intendono abbandonate.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che il comportamento dell’Affidatario si concreta in un grave inadempimento contrattuale o grave irregolarità (grave negligenza o contravvenzione ai patti; sistematica inottemperanza, nei tempi e nei modi, agli ordini di servizio della Direzione Lavori; sistematica inosservanza delle istruzioni e precisazioni del Direttore dei Lavori; ritardi riscontrati nell’esecuzione di più prestazioni, ecc.) tali da compromettere la buona esecuzione dell’appalto, ferma restando l’applicazione delle penali previste dal precedente art. 10, il Responsabile Unico del Progetto darà corso a quanto previsto dall’art. 122 del D.Lgs del 31 marzo 2023, n. 36 s.m.i. con la conseguente risoluzione del contratto.

Regole riguardanti i materiali impiegati, i difetti di costruzione e le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori, la proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di demolizione

I materiali ed i componenti dovranno corrispondere alle prescrizioni riportate nella sezione seconda del presente Capitolato ed essere della migliore qualità; potranno essere messi in opera solamente dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori.

Ferme restando le predette prescrizioni tutto ciò che riguarderà l’impiego dei materiali, gli eventuali difetti di costruzione e le verifiche nel corso di esecuzione dei lavori sarà disciplinato dagli articoli, 16, 17, 18 e 19 del d.m. ll.pp. 19.04.2000, n. 145.

In ordine alla proprietà degli oggetti ritrovati e dei materiali di demolizione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 35 del d.m. ll.pp. 19.04.2000, n. 145.

Obblighi ed oneri dell’appaltatore in materia di sicurezza

Gli interventi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro nonché nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

Trattandosi di lavori non totalmente individuabili a priori, il Coordinatore per la sicurezza predisporrà un piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, contenente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori formulato sulla base di interventi “tipo” di un appalto di manutenzione simile a quello qui in oggetto.

Qualora durante l’esecuzione del contratto si rendessero necessarie lavorazioni non previste nella casistica del piano e per i quali si renderà necessario integrare le misure preventive per garantire la sicurezza, il piano stesso sarà opportunamente integrato.

Per ogni singolo contratto derivato saranno analiticamente indicati i costi derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza; tali costi non saranno assoggettati a ribasso.

L’Affidatario sarà obbligato a prendere visione, prima dell’inizio dei lavori, degli adempimenti generali posti a suo carico per il rispetto della sicurezza in cantiere e della quantificazione economica ivi stabilita dal Coordinatore per la progettazione.

L’Affidatario, cui sarà trasmesso il piano prima della consegna, potrà presentare al Coordinatore per l’esecuzione una o più proposte motivate di integrazione al piano per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza.

L’Affidatario avrà diritto che il Coordinatore si pronunci tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni, con atto espresso motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate.

Le decisioni del Coordinatore saranno vincolanti per l'Aggiudicatario.

L'eventuale accoglimento delle modificazioni ed integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo salvo il caso di prescrizioni disattese dal Coordinatore ed attestate, come necessarie a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, dagli organi di vigilanza.

L'Affidatario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS, che andrà integrato in occasione di particolari lavorazioni che hanno comportato l'integrazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ai sensi del precedente comma 3, costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

L'Affidatario dovrà adottare, durante l'esecuzione di tutti i lavori, procedimenti e cautele necessarie atte a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.

L'Affidatario dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano operativo di sicurezza presentato.

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

In caso di inosservanza delle disposizioni piano di sicurezza o del piano operativo di sicurezza, l'Affidatario, previa costituzione in mora, sarà soggetto alle conseguenze previste dal d. lgs. 81/2008.

art 31. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare le norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori; in particolare:

- a) dovrà applicare, per i lavoratori occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive risultanti dal contratto nazionale di categoria e dagli accordi integrativi in vigore nella provincia di Alessandria. Il predetto obbligo vincolerà l'appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse;
- b) dovrà applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) sarà responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) dovrà trasmettere al Committente ed al Direttore dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori la propria documentazione e quella dei subappaltatori di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e successivamente, con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni, ed inottemperanza dell'Affidatario, provvederà la S.A. d'ufficio con le somme dovute per i lavori realizzati.

In caso di inadempimenti dell'Affidatario derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere la SA si avvarrà della cauzione definitiva per provvedere direttamente al pagamento di quanto dovuto dagli Enti che ne faranno richiesta nei modi di legge.

Qualora un'eventuale vertenza, relativa al presente appalto, fra l'Affidatario e gli Enti Previdenziali o Assicurativi sia ancora in corso al momento dello svincolo della cauzione definitiva, per cui non è stato rilasciato il certificato liberatorio, i pagamenti delle somme richieste dovranno comunque essere garantiti mediante corrispondente polizza fidejussoria; da utilizzarsi o svincolarsi a seguito della definizione della controversia.

Per tutto quanto sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni al Committente, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

art 32. DANNI

Saranno a carico dell'Affidatario tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti saranno a totale carico dell'Affidatario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa

art 33. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGA

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea l'utile prosecuzione delle singole prestazioni per le quali sarà stato fissato un termine finale, il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Affidatario, potrà ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze dell'ordine di servizio o del verbale di consegna. La sospensione permarrà per il tempo necessario a far cessare le cause che la determinarono.

Fuori dei casi predetti il Responsabile Unico del Progetto potrà, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione della prestazione nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 121 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i.

Per le sospensioni non spetterà all'Affidatario alcun compenso o indennizzo, salvo il caso particolare che la sospensione del particolare intervento si protragga oltre i termini di durata dell'accordo quadro. Si applicheranno in questo caso, compatibilmente con le peculiarità del presente appalto, le norme legislative e regolamentari in materia di sospensione dei lavori di cui al dall'art. 121 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i.

L'Affidatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare il particolare intervento nel termine fissato, potrà richiederne con domanda motivata la proroga. La richiesta di proroga dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine conformemente all'art. 121, c. VIII del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i.. La risposta in merito all'istanza sarà resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

art 34. ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione degli interventi avverrà con le modalità indicate nel presente documento in relazione alla tipologia del medesimo. L'ultimazione di ciascun intervento dovrà essere comunicata per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale provvederà alle necessarie constatazioni tese a verificarne la regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione conterrà il riepilogo delle lavorazioni e somministrazioni eseguite per la realizzazione dell'intervento di cui al registro di contabilità, unico per tutta la durata dell'accordo quadro.

L'Affidatario, a propria cura e spesa, metterà a disposizione del Direttore dei Lavori gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario alla verifica della regolare esecuzione. Rimarrà sempre a cura e carico dell'Affidatario quanto occorre per ristabilire le parti dell'eseguito, che siano state alterate per le verifiche.

Nel caso in cui l'Affidatario non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dei lavori disporrà che si provveda d'ufficio, deducendone la spesa dal credito derivante dai lavori eseguiti. Ciascun certificato di regolare esecuzione sarà messo a disposizione dell'Affidatario per la sottoscrizione.

All'atto della firma non potranno essere iscritte domande per oggetto o per importo diverse da quelle già formulate nel corso dei lavori ad eccezione di quelle che saranno ritenute opportune a seguito delle risultanze delle visite di collaudo, e dovranno essere confermare le riserve già iscritte sino a quel momento eventualmente aggiornandone l'importo. Se l'Affidatario non firma il certificato entro la scadenza stabilita per la trasmissione al Responsabile Unico del Progetto, o lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate, le risultanze ivi contenute si avranno come da lui definitivamente accettate.

Alla conclusione dell'Accordo Quadro, il direttore dei lavori provvederà ad emettere un Certificato di Regolare Esecuzione finale. Nel CRE finale saranno richiamati i vari certificati emessi, ed avrà natura puramente compilativa e riassuntiva, non potendo innovare quanto già indicato nei vari CRE dei singoli contratti derivati.

art 35. LAVORI E PRESTAZIONI DI SGOMBERO NEVE E INTERVENTI DI RIPRISTINO IN CONSEGUENZA DI GELATE

Nel caso di condizioni climatiche insolite, la Ditta dovrà assicurare l'intervento al di fuori di tali periodi senza accampare ulteriori richieste che non la retribuzione stabilita contrattualmente per la manodopera ed i mezzi effettivamente prestati.

L'affidatario dovrà fornire in genere tutte le prestazioni necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto specifico derivante dall'accordo quadro. In particolare, sarà soggetto ai seguenti oneri ed obblighi:

- fornire recapito telefonico presso il quale potrà essere reperito in qualsiasi ora del giorno e della notte, per tutta la durata del periodo che va dal 1° Dicembre al 31 Marzo;
- produrre l'elenco dei mezzi, con relative targhe, che metterà a disposizione per l'espletamento del servizio. Tale parco macchine, sempre efficiente e disponibile, dovrà essere costituito almeno da 4 mezzi di sgombero, **2 mezzi per il carico e 2 mezzi per il trasporto opportunamente equipaggiati per il previsto impiego nello sgombero neve (con attacchi, lame, lampeggiatori, ecc.).** I predetti mezzi dovranno essere tutti assicurati mediante polizza RC contro i rischi derivanti dal particolare uso a cui saranno adibiti. Qualora si verificassero condizioni climatiche particolari, su richiesta di questa Amministrazione, il numero degli automezzi dovrà essere adeguatamente integrato;
- iniziare le prestazioni di emergenza anche su semplice ordine verbale o telefonico da parte del personale incaricato dalla stazione appaltante, impegnandosi a far affluire i mezzi con il relativo personale nel più breve tempo possibile, in modo che entro e non oltre un'ora dalla chiamata siano operativi nel luogo o nei luoghi indicati; a tale proposito, verranno pattuiti luoghi di stoccaggio dei materiali d'uso ed eventualmente dei mezzi d'opera. In caso di interventi complessi, onde evitare contestazioni ed inconvenienti, le disposizioni sulla cronologia e modalità delle prestazioni successive alla prima fase di eliminazione di pericolo, dovranno essere fornite dalla Stazione appaltante all'appaltatore in forma scritta.

Per quanto attiene il preventivo spargimento di sale, dovrà essere effettuato autonomamente dalla Ditta appaltatrice sui percorsi concordati. La contabilizzazione verrà fatta sulla base delle indennità previste e delle categorie di prestazioni realizzate applicando per ciascuna voce i corrispondenti prezzi come risultanti a seguito dell'affidamento. L'appaltatore dovrà presentare la rendicontazione per il visto di accettazione dell'incaricato del Servizio Tecnico con la seguente cadenza:

- entro il 31 gennaio la rendicontazione inerente il periodo 1° dicembre /31 dicembre;
- entro il 30 aprile la rendicontazione inerente il periodo 1° gennaio / 31 marzo.

Ulteriori aspetti operativi sulle modalità di espletamento dello sgombero neve, verranno dettagliati in specifico contratto derivato.

CAPO IV – DISCIPLINA ECONOMICA

art 36. DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta complessivo sull'intero importo dei lavori (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono quelli indicati al successivo art 37.

Essi compensano:

- a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) circa le opere compiute, a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, opere provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i..

I lavori in economia non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, sono liquidati secondo le tariffe della mano d'opera prevista nel prezzario di riferimento, incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

art 37. ELENCO DEI PREZZI UNITARI

Come già indicato all'art. 6 del presente capitolato l'Elenco Prezzi posto a base di gara è quello delle Opere pubbliche Regione Piemonte edizione 2025 approvato con D.G.R. 9 Aprile 2025, n. 1-961, "Decreto legislativo n. 36/2023. Legge regionale n. 18/1984. "Prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte - Prezzario Regione Piemonte Edizione 2025". Adozione e pubblicazione".

Il costo della manodopera sarà quello indicato del sopracitato elenco prezzi. Ove vengano utilizzati dei profili professionali non previsti nel prezzario di riferimento, si terrà conto del costo orario del profilo previsto nel contratto provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore al momento dell'appalto, maggiorato delle spese generi e dell'utile di impresa, con percentuale complessiva del 26,50 %.

Sugli articoli di elenco si applicherà lo sconto offerto mentre per le lavorazioni in economia si applicherà la procedura prevista nell'ultimo capoverso del precedente articolo 36.

Nei prezzi delle tinteggiature e lavorazioni correlate, sono sempre ricompresi i costi delle opere provvisionali, per una altezza di applicazione fino a 4m dal piano di calpestio.

Compensi forfettari sgombero neve (da assoggettare a ribasso offerto)

Per quanto riguarda le opere di sgombero neve, sono previsti dei compensi forfettari per il fermo macchina che sono riassunti come da elenco:

Indennità per l'impiego in pronta disponibilità di un gruppo di almeno 4 automezzi che sarà messo a disposizione 24/h al giorno per mese di attivazione del servizio per coprire gli eventuali sovrapprezzi assicurativi ed ogni altro onere

€/mese. 700,00

Indennità forfettaria per interventi riconosciuta una tantum per intero da corrispondere per ogni stagione invernale compresa nel periodo di validità dell'appalto per l'onere di pronta disponibilità del personale di pronto intervento con impiego medio di 6 operai.

€/cad 3.500,00

Compenso forfettario per intervento in urgenza fuori dagli orari ordinari (da assoggettare a ribasso offerto)

Indennità forfettaria da riconoscersi in caso di interventi in urgenza, per i quali si chiede l'intervento in regime di reperibilità al di fuori degli orari ordinari di lavoro (07:30 - 17:30, dal lunedì al sabato compreso). Nello specifico, l'indennità, conteggiata una sola volta per ogni chiamata, verrà riconosciuta quando la richiesta di intervento avvenga al di fuori dell'orario 07:30 – 17:30, e nell'intera giornata di domenica o giorno festivo. Con tale indennità viene compensato ogni onere derivante dalle lavorazioni fuori orario ordinario, e le prestazioni verranno retribuite secondo il prezzario standard, senza ulteriori maggiorazioni.

€/cad 50,00

Lavorazioni ricorrenti, non previste nel prezzario di riferimento (da assoggettare a ribasso offerto)

An 1

Fornitura e posa di pittura a smalto tipo, SI ALPHA UNIDECOR BL SATIN BIANCO 10L, SIKKENS o prodotto di qualità equivalenti o superiori applicato a due mani, compresa la preparazione del fondo con una mano di prodotto tipo SI ALPHA BL GROND BIANCO o prodotto di prestazioni equivalenti o superiori. La lavorazione comprende le opere provvisorie, per una altezza di applicazione fino a 4m dal piano stabile.

€/mq 16,73

art 38. DISCIPLINA ECONOMICA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA', TERMINI E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'Affidatario avrà diritto al pagamento in relazione a ciascun contratto-derivato e per il quale è stato sottoscritto il relativo certificato di regolare esecuzione. Il singolo contratto, sulla base dell'importo complessivo presunto,

ovvero dei tempi di realizzazione delle opere previsti dal crono programma degli interventi, potrà stabilire se il pagamento avrà luogo in unica soluzione a saldo, previa emissione fattura elettronica (con il sistema dello split payment), emessa in dipendenza del rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero con pagamenti in acconto, previa emissione di fattura elettronica. **In tal caso certificati di pagamento degli acconti, distinti comunque per ciascun contratto derivato, potranno essere emessi di regola a cadenza mensile qualunque sia l'importo al netto del ribasso di gara e delle ritenute di legge.** I termini di pagamento sono quelli di cui all'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici, sempre che tutte le condizioni contrattuali siano state osservate, ivi compresa la regolarità contributiva, retributiva e fiscale dell'appaltatore e la regolarità dei pagamenti di questi nei confronti di eventuali subappaltatori.

Ciascun pagamento in acconto sarà commisurato all'importo dei lavori effettivamente eseguiti ed ultimati, ordinati e regolarmente riconosciuti, misurati e registrati dal Direttore dei Lavori, in concorso e contraddittorio con l'Affidatario, previa decurtazione dello 0,5% per infortuni e all'importo per gli oneri di sicurezza in presenza di nulla osta del Coordinatore su ciascun certificato di regolare esecuzione, attestante il rispetto degli obblighi stabiliti dal piano di sicurezza. Per i contratti derivati che prevedono il pagamento a saldo, ossia in un'unica soluzione, non si applicherà, di conseguenza, la decurtazione dello 0,5% per infortuni. In tale caso il Certificato di Regolare Esecuzione sarà emesso comunque, sussistendone le condizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Gli oneri per la sicurezza – necessariamente sommariamente stimati in sede di gara – saranno stabiliti in modo analitico per ogni contratto derivato.

All'esaurirsi dell'importo complessivo del contratto derivato la Direzione lavori stilerà il riepilogo degli interventi effettuati e degli importi liquidati.

Quando, in relazione alle modalità precedentemente specificate, si dovrà effettuare un pagamento in acconto, il Direttore dei Lavori provvederà a trasmettere al Responsabile Unico del Progetto, entro quarantacinque giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione.

Quando ricorreranno particolari circostanze evidenziate nell'ordinativo, per effetto delle quali risulterà necessario un maggior tempo per il controllo dei lavori eseguiti, il certificato di regolare esecuzione sarà comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dell'intervento.

Saranno altresì trasmessi, entro le medesime scadenze, i documenti relativi agli interventi dichiarati "non regolarmente eseguiti" e quelli sui quali l'Affidatario ha apposto delle riserve, accompagnati da una relazione riportante le deduzioni del Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Progetto provvederà a confermare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori e quindi ad autorizzare il pagamento.

Per gli interventi dichiarati "non regolarmente eseguiti" o per quelli sui quali risulterà necessario sciogliere le riserve formulate dall'Affidatario, verrà seguito il medesimo procedimento.

In questo caso il pagamento è subordinato alle decisioni assunte in merito dal Responsabile Unico del Progetto nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, salvo i casi della necessità di un maggior termine per cause non imputabili al Committente.

La fattura elettronica emessa dall'Affidatario, con il sistema dello "split payment" dovrà comunque sempre espressamente indicare, pena la non ammissione al pagamento, oltre che il CIG DERIVATO, gli estremi del contratto d'appalto specifico e dell'ordine a cui si riferisce e citare inoltre il certificato di regolare esecuzione dei lavori a cui si riferisce (numero e data del C.R.E.) se si tratta di un pagamento a saldo ovvero del Certificato di Pagamento, se si tratta di pagamento in acconto.

Il pagamento avrà luogo, a mezzo di mandato diretto su conto corrente dedicato, nei termini di legge, sempre che tutte le condizioni contrattuali e procedurali siano state osservate e non emergano nel frattempo impedimenti circa la regolarità contributiva, fiscale e retributiva in capo all'Appaltatore. Per data di ricevimento si intenderà quella del protocollo generale (e del protocollo Iva) della SA.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro i già menzionati termini, per causa imputabile alla SA, spetteranno all'Affidatario, per ritardi inferiori a quindici giorni, gli interessi corrispettivi al tasso legale.

Qualora il ritardo nel pagamento superi ingiustificatamente detto termine, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento saranno dovuti gli interessi moratori.

Il saggio degli interessi di mora sarà quello fissato ogni anno da decreto ministeriale.

Tale misura sarà comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice civile.

I pagamenti delle somme dovute saranno effettuati soltanto alle persone espressamente delegate ed autorizzate a riscuotere e quietanzare, come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari in applicazione della L. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.

Ai fini della già menzionata tracciabilità dei pagamenti l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare alla S.A., entro sette giorni dal loro verificarsi, tutte le variazioni in merito all'identificazione dei propri conti correnti dedicati e/o delle persone autorizzate ad operare sui medesimi, così come la cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare.

In difetto delle precedenti indicazioni, nessuna responsabilità potrà attribuirsi alla SA per pagamenti a persone non autorizzate dall'Affidatario a riscuotere.

art 39. CESSIONE DEI CREDITI O DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cedere il contratto. La cessione dei crediti è ammessa alle condizioni previste dall'art. 120 c. 12 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

art 40. MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art.120 comma 9 del D.Lgs 36/2023, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

art 41. DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI VARIAZIONI ED ADDIZIONI AGLI INTERVENTI ORDINATI

Qualora dovessero essere eseguite categorie di lavoro non previste dal presente capitolato o impiegati materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si provvederà alla formazione di nuovi prezzi, come normato dalla normativa vigente.

Qualora non fossero accettati i nuovi prezzi, intervenuta comunque l'approvazione degli stessi, la S.A. potrà ingiungere l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove non viene iscritta riserva negli atti contabili nei modi stabiliti, i prezzi s'intenderanno definitivamente accettati.

L'Affidatario non potrà per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni od addizioni agli interventi così come ordinati. Il mancato rispetto di tale disposizione, salvo diversa valutazione del Responsabile Unico del Progetto, non darà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporterà il ripristino, a carico dell'Affidatario, della situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori. Gli ordini di variazione o addizione a quanto stabilito saranno dati sempre per iscritto dalla Direzione Lavori.

art 42. REVISIONE PREZZI

È ammessa la revisione prezzi conformemente alle previsioni dell'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 s.m.i. ed entro la capienza economica dell'Accordo Quadro.

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, si procederà alla revisione dei prezzi. La revisione verrà applicata nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi verranno utilizzati gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT; con riguardo ai contratti di lavori, dovranno intendersi gli indici sintetici di costo di costruzione.

Gli indici di costo e di prezzo da utilizzarsi saranno quelli pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. In caso di applicazione della revisione dei prezzi, le lavorazioni complessive troveranno in ogni caso termine nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per i lavori previsti dall'accordo quadro.

CAPO IV – CONTROVERSIE

art 43. PENALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dei Lavori o altro suo delegato.

In caso di contestazione dell'inadempimento, l'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla DIREZIONE LAVORI nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla DIREZIONE LAVORI nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dello stesso, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali sotto specificate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. Nel caso di recidiva (ovvero dalla terza applicazione della stessa tipologia di penale nel corso dell'anno) le penali verranno raddoppiate.

Il mancato rispetto del termine per l'intervento in emergenza (che deve avvenire secondo le tempistiche previste dall'art. art 28, decorrenti dalla chiamata) comporterà l'applicazione della penale fissata nella misura oraria di € 300,00 (ossia, trascorsa la prima ora dalla chiamata, verrà applicata una penale di € 300,00, per ogni ora o frazione di ora di ritardo nell'intervento).

In caso di ritardo nella conclusione dell'intervento sarà applicata una penale fissata nella misura giornaliera dello 0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

La SA in casi di urgenza potrà imporre all'Affidatario l'inizio dei lavori relativi al singolo intervento entro una data scadenza.

Il termine di ultimazione dei vari lavori via via aggiudicati, sarà stabilito di volta in volta dal singolo contratto derivato in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine, ovvero in caso di consegna d'urgenza e in pendenza di questi, della disposizione di servizio del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile Unico del Progetto.

In ogni caso, l'inizio e l'ultimazione del singolo lavoro potranno essere stabiliti dalla D.L. in funzione dell'entità dell'intervento (mediamente l'inizio è comunque fissato entro le 24 ore dall'ordine) e in caso di ritardo sia nell'inizio che nell'ultimazione del lavoro, non giustificato da situazioni di forza maggiore, sarà applicata una penale fissata nella misura giornaliera dello 0,1% (uno per mille) dell'importo contrattuale.

In ogni caso il mancato rispetto delle sopracitate tempistiche per n. 3 (TRE) volte per tutta la durata del contratto-cornice potrà essere giusta causa di risoluzione dell'Accordo Quadro senza che la Ditta possa chiedere danni o rivalse.

Le penali di cui ai commi che precedono non saranno applicate nel caso in cui risulti rispettata la data di scadenza stabilita nel verbale di consegna dell'intervento, fermo restando che l'Affidatario dovrà sempre operare con tutte le cautele che esige un ambiente ospedaliero e fatte salve solo le eventuali proroghe concesse per fatto dell'Amministrazione. La Stazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione od alle eventuali altre garanzie rilasciate dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Nello specifico per le attività di carattere generale, in caso di ingiustificato inadempimento, si applicheranno le seguenti penali:

- per mancato, incompleto/inesatto o ritardato ingiustificato inadempimento delle obbligazioni contrattuali (p.e. indisponibilità nell'esecuzione di attività ordinate o delle disposizioni riguardanti le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) da un minimo di € 100,00 (cento euro/00) ad un massimo di € 1.000,00 eventualmente da misurarsi per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione prevista per l'adempimento;
- ritardo o inosservanza del termine di consegna della documentazione tecnica/amministrativa (elaborati progettuali, certificazioni, relazioni tecniche specifiche sugli interventi eseguiti, dichiarazioni di conformità, preventivi richiesti dall'amministrazione ecc.) che l'Appaltatore è tenuto a consegna alla Stazione Appaltante in base alle disposizioni contrattuali o alle disposizioni in vigore e salvo diversamente e specificatamente previsto nel presente elenco puntato: € 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti;

- per ogni inadempienza relativa alle cautele igieniche e al decoro nell'espletamento del servizio: fino a € 200,00 (duecento euro/00) per ogni infrazione contestata;

Nello specifico in caso di ritardata o non conforme esecuzione delle attività:

- inosservanza dei termini di esecuzione delle attività previsti, o programma concordato con la D.L., € 100,00 (cento euro/00) per ogni giorno di ritardo per ogni singola attività;
- ritardo dell'inizio di un servizio/lavoro a richiesta: € 150,00 (centocinquanta euro/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla data prevista di inizio. In caso di richiesta di intervento urgente/emergenza (anche in reperibilità) la penale è pari a € 300,00 (trecento euro/00) per ogni ora di ritardo, fino ad un massimo di € 3.000,00 per intervento;
- ritardo nell'ultimazione di un servizio/lavoro a richiesta: 0,5% dell'importo dei lavori per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi previsti con un minimo di € 150,00 (centocinquanta euro/00) per ogni giorno di ritardo (valore da applicare anche in caso di attività a canone/annuo). In caso di richiesta urgente/emergenza (anche in reperibilità) la penale minima è pari a € 300,00 (trecento euro/00) per ogni ora di ritardo;
- mancata consegna della documentazione prevista a conclusione dei lavori: impossibilità di procedere ai relativi pagamenti fino all'importo massimo di € 200,00 (duecento euro/00) riferito ad ogni intervento;
- installazione di prodotti non conformi con le prescrizioni di capitolato o alle norme in vigore: applicazione di una riduzione del relativo corrispettivo pari allo 5% dell'importo della fornitura per ogni non conformità riscontrata, oltre alla sostituzione del prodotto con uno conforme;

L'applicazione delle penali non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dall'incuria dell'Appaltatore né dall'obbligo, per quest'ultimo, di risarcire ogni eventuale maggior danno procurato.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con l'contratto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà a suo insindacabile giudizio - previa diffida a mezzo PEC al Appaltatore ad adempiere entro 48 ore od entro il minore tempo richiesto dalle circostanze alle incombenze necessarie - di provvedere d'ufficio, con oneri a scomputo della forfetizzazione contrattualmente stabilita, o in subordine sulla cauzione, senza che l'Appaltatore possa accampare pretese di qualsiasi tipo. Tali sanzioni, salvi i provvedimenti disciplinari di cui ai contratti di lavoro, non potranno essere addebitate ai dipendenti.

Nel caso in cui gli inadempimenti siano gravi e rilevanti o dove sussista la certezza o probabilità della sua persistenza, l'Amministrazione potrà riservarsi la facoltà di risolvere il rapporto o di revocarlo in base ai poteri autoritativi di natura pubblicistica.

Costituisce altresì clausola risolutiva espressa, che comporta l'immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale, l'inosservanza del Patto di Integrità sottoscritto ed allegato alla domanda di partecipazione o l'eventuale esito positivo alle verifiche antimafia successivamente effettuate.

Data la natura dell'affidamento, la SA, nel caso in cui l'Affidatario non ottemperasse alle prescritte modalità di esecuzione, si riserva la facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio in danno, addebitandone l'onere economico all'esecutore stesso, fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni non coperti dalla penale derivanti dal mancato, intempestivo o ritardato intervento.

L'ammontare delle predette penali non potrà superare il 10% dell'importo del contratto. Oltre tale percentuale il contratto si intende risolto di diritto.

Qualora i ritardi accumulati nell'adempimento degli interventi abbiano come conseguenza la determinazione dell'importo massimo raggiungibile dalla penale, il RUP promuoverà l'avvio delle procedure previste per la risoluzione dell'Accordo Quadro. Resta inteso che la risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto derivato travolgerà anche l'Accordo Quadro e viceversa.

La cauzione costituirà, in questo caso, solo risarcimento minimo convenzionale per il mancato adempimento entro i termini prefissati riservandosi, la SA, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, di determinare l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori in corso e per il nuovo affidamento.

Nel caso di risoluzione del contratto la SA si riserva la facoltà di interpellare gli Operatori economici interessati dalla presente procedura (per scorrimento della graduatoria di gara).

art 44. RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto potrà essere risolto dall'Amministrazione alle condizioni e secondo le modalità e le previsioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Trovano in particolare applicazione l'articolo 122 (risoluzione) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei relativi Contratti attuativi qualora il Responsabile Unico di Progetto accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali nell'ambito dell'appalto da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall'art. 122, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici.

Rappresenta inoltre causa di risoluzione, come indicato nell'art 43 il mancato rispetto delle tempistiche per n. 5 volte per tutta la durata del contratto-cornice potrà essere giusta causa di risoluzione dell'Accordo Quadro senza che la Ditta possa chiedere danni o rivalse.

In ogni caso, si conviene che la Stazione Appaltante potrà - senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento - risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore via pec nei seguenti casi:

- a) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ovvero in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

- b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- d) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi dell'art 12;
- f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante;
- g) nei casi di violazione degli adempimenti di cui agli articoli: art 11, art 21, art 24, art 33, art 39, art 49, art 50;
- h) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 1.29 del presente capitolato.

In caso di risoluzione l'Appaltatore si impegna a attuare ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Stazione Appaltante. In tutti i casi di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Nell'ipotesi di raggruppamento di imprese e nel caso in cui gli inadempimenti che costituiscono causa di risoluzione, a qualsiasi titolo, abbiano riguardo esclusivamente ad una specifica impresa raggruppata mandante ed alla prestazione od alle prestazioni dalla stessa assunte è facoltà dell'amministrazione risolvere il rapporto in via parziale limitatamente a tale o a tali prestazioni; in tale ipotesi è facoltà del raggruppamento procedere alla sostituzione dell'impresa mandante con altra qualificata almeno in misura analoga ovvero procedere all'esecuzione delle prestazioni ove rimanga comunque direttamente qualificato.

In caso di fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dello stesso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i

art 45. RECESSO

La Stazione Appaltante si riserva, come previsto dall'art. 123 del Codice dei Contratti Pubblici, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, purché tenga indenne l'esecutore mediante il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 del citato Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'esecutore a mezzo PEC da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni.

Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento, da parte dell'Impresa della PEC a seguito della quale la stessa dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni o ogni attività. L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal suddetto art. 123 e dall'allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

art 46. INDENNIZZO PER DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE

Qualora si verificassero danni all'Affidatario causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione Lavori, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. L'indennizzo sarà limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni dell'offerta, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Affidatario o delle persone delle quali è tenuto a rispondere.

L'Affidatario non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

art 47. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso di contenzioso insorto fra le parti nel corso dell'esecuzione dei lavori, ricorrendone i presupposti, sarà esperita preliminarmente la via della definizione bonaria (artt. 210-211 D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 s.m.i.) della controversia. È sempre escluso l'arbitrato.

Nel caso di deferimento al Giudice Ordinario il Foro competente sarà quello di Alessandria.

art 48. OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE E DI REGOLAMENTO

L'Accordo Quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le normative vigenti, con particolare riguardo alle condizioni stabilite nelle seguenti disposizioni:

- D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i per quanto non abrogato.;
- Legge n° 136/2010 e s.m.i.;
- D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.;
- D. M. n. 145/2000 e s.m.i.;

Oltre che all'osservanza delle vigenti e pertinenti Linee Guida emanate dall'ANAC e/o dei decreti attuativi del Codice dei contratti pubblici, delle norme di contabilità pubblica, di trasparenza e privacy, delle pertinenti norme del Codice civile nonché delle norme tecniche di settore riguardo alla sicurezza, buona esecuzione, contabilizzazione, verifica dei lavori e sulla tenuta, organizzazione dei cantieri e smaltimento dei materiali di risulta.

L'Affidatario dovrà curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere specifici, sotto tutti gli aspetti, i piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con i documenti operativi di sicurezza presentati e se del caso all'uopo aggiornati. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori di ogni appalto specifico derivato.

art 49. OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA

L'Appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale anche a contratto nonché per gli eventuali subappaltatori a non diffondere o utilizzare notizie, informazioni, documenti di proprietà della

Stazione Appaltante dei quali dovesse venire in qualsiasi modo a conoscenza nel corso del presente accordo, salvo che ciò gli sia richiesto da un provvedimento esecutivo della Pubblica Amministrazione o dell'autorità giudiziaria, ovvero dalla legge.

art 50. TRASPARENZA

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, con facoltà della Stazione Appaltante di incamerare la cauzione prestata.

art 51. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali reciprocamente scambiati sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

art 52. DISPOSIZIONI FINALI

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Quadro i seguenti documenti ancorché non materialmente allegati al presente capitolato d'oneri :

- Offerta economica di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;
- PSC e Piano operativo di sicurezza;

- Patto di Integrità;
- Deliberazione a contrarre e deliberazione di affidamento e loro allegati, parti integranti dei rispettivi provvedimenti.

Il presente Accordo Quadro (come anche ogni contratto d'appalto specifico derivato) rientra fra gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/4/86 n.131 e s.m.i.. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata.

L'affidatario si obbliga al rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 e s.m. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché a riportare su ogni tipo di corrispondenza con la Stazione Appaltante, i propri fornitori, subappaltatori e/o cottimisti oltre che il numero di CIG dell'Accordo Quadro anche, obbligatoriamente, il numero di CIG dell'appalto specifico di lavori (e il CUP, ove richiesto) riferiti alla presente commessa.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 l'Accordo Quadro si risolve espressamente previa semplice comunicazione dell'Amministrazione Committente qualora l'appaltatore nelle proprie transazioni non si avvalga di istituti di credito o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero violi comunque le disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari, non comunichi tempestivamente ogni variazione dei conti correnti dedicati e delle persone autorizzate ad operare sui medesimi.

Il sottoscritto _____ nella qualità di _____ dichiara di aver acquisito perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto e nel dettaglio delle modalità di erogazione dei lavori;

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificatamente le clausole e condizioni del Capitolato speciale d'Appalto di seguito elencate:

art 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

art 6 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

art 43 PENALI

art 44 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

art 28 PRONTO INTERVENTO – REPERIBILITA'

Il Legale rappresentante o suo delegato
